



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50

OGGETTO : **Imposta Municipale Propria (IMU). Adozione delle aliquote per l'anno 2024.**

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 19,30, nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/Valerio	Sindaco	SI	
ALLASIA/Annalisa	Consigliere Maggioranza	SI	
ANNIBALE/Domenico	Consigliere Maggioranza	SI	
BIOLATTO/Daniela Francesca	Consigliere Maggioranza	SI	
BONETTO/Giuseppe	Consigliere Maggioranza	SI	
CAPELLO/Andrea	Consigliere Maggioranza	SI	
KHADRI/Fatima	Consigliere Maggioranza	SI	
MARIANO/Enrico	Consigliere Maggioranza	SI	
PETTITI/Andrea	Consigliere Maggioranza	SI	
PORCHIETTO/Giulia	Consigliere Maggioranza		SI
REVIGLIO/ELISA	Consigliere Maggioranza	SI	
TRIBAUDINO/Alessandro	Consigliere Maggioranza	SI	
ABRATE/Margherita	Consigliere Minoranza	SI	
BELLINO/Andrea	Consigliere Minoranza	SI	
GORGO/Patrizia	Consigliere Minoranza		SI
MAERO/Andrea	Consigliere Minoranza	SI	
SOLDATI/Federico	Consigliere Minoranza	SI	

Totale

15	2
----	---

Con l'intervento e l'opera dell'**Avv.to Zeroli dott.ssa Sonia**, Segretario Comunale.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Adozione delle aliquote per l'anno 2024.

Su relazione del Sindaco il quale poi dà lettura del testo deliberativo.

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale "l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi".

Dato atto che l'art. 54 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e s.m.i. stabilisce che: *"Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*.

Verificato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dell'art. 8, commi da 5 a 7 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e dell'art. 13, commi da 6 a 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, spetta al Consiglio Comunale l'adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, contestualmente all'adozione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Dato atto che al momento non è possibile stimare con certezza l'ammontare delle risorse finanziarie su cui potranno contare gli Enti Locali per l'esercizio 2024, in considerazione delle possibili modifiche normative in materia di tassazione immobiliare locale ed i conseguenti risvolti che tali nuovi gettiti avranno sui trasferimenti erariali, che potranno derivare dall'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2024, il cui iter parlamentare è in corso di svolgimento.

Rilevato che l'art.1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale, istituita dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013 n. 147, relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla Tassa sui servizi indivisibili (TASI), salvaguardando tutte le norme ivi contenute e relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI).

Visti i successivi commi da 739 a 783 dell'art.1 della citata Legge n.160/2019 che disciplinano la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), in luogo dei previgenti prelievi fiscali IMU e TASI.

- Ritenuto che il gettito complessivo in entrata, necessario per il pareggio finanziario, per l'Imposta Municipale Propria possa essere previsto in € 2.100.000,00 sulla base delle risultanze degli incassi realizzati per l'esercizio 2022 a titolo di imposta municipale propria, ora confluita nella nuova Imposta Municipale Propria (IMU) e delle proiezioni di gettito dell'esercizio in corso ad oggi disponibili;
- Ritenuto dunque di adottare una manovra tariffaria consistente nella conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria deliberate per l'esercizio 2023, fatta salva l'eventualità di dover intervenire con successivo provvedimento, qualora la mutata

condizione del quadro normativo di riferimento dovesse richiedere un'ulteriore rideterminazione dell'intera manovra tributaria locale, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l'esercizio 2024.

- Considerato che al momento la quota di Imposta Municipale propria pagata dai cittadini racconigesi che verrà trattenuta dallo Stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale è ipotizzabile in € 443.882,67 invariata rispetto all'esercizio 2023.
- Verificato che il gettito IMU 2024 attualmente prevedibile a legislazione vigente, sulla base delle risultanze dell'esercizio 2023 e delle proiezioni di gettito dell'esercizio in corso ad oggi disponibili, è stimabile in € 2.543.000,00, al lordo della perdita di gettito derivante dalle voci più sotto elencate.
- Rilevato che, per effetto di quanto sin qui esposto, si ritiene opportuno proporre al Consiglio comunale di individuare l'importo del gettito IMU da iscrivere in bilancio di previsione per l'esercizio 2024 tenendo conto della seguente variazione: €443.000,00 pari alla quota da decurtare dal gettito IMU per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024, invariata rispetto alla quota stabilita per l'anno 2023.
- il comma 740 stabilisce che non costituisce presupposto di imposta il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie C2-C6-C7, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1-A8 e A9;
- il comma 741 comma 1 lettera c) equipara ad abitazione principale, con conseguente esclusione dal pagamento dell'imposta le seguenti fattispecie:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ovvero assegnate a soci studenti universitari, per i quali non è richiesta la residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti ai sensi del Decreto Ministeriale 22 aprile 2008;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli
 - un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, delle forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica o sanitario in modo permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in comodato.
 - il comma 758 esonera dal pagamento dell'imposta i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Visto il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 25/06/2020

Dato atto che il citato regolamento prevede, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 comma 741 lettera c) punto 6 e comma 777 della Legge n. 160/2019:

- all'art. 3 comma 2, che l'esenzione prevista dal comma 759 lettera g) relativa agli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) comma 1 dell'art.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), si applichi anche nel caso in cui il soggetto utilizzatore sia diverso dal possessore a condizione che entrambi i soggetti rientrino fra quelli di cui al citato art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992, che gli immobili siano concessi in comodato gratuito e che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste dalla

medesima lettera i)

- all'art. 4, l'equiparazione ad abitazione principale (e di conseguenza l'esclusione dal pagamento dell'IMU) dell'unità immobiliare iscritta o iscrivibile a catasto, già utilizzata quale abitazione principale e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato e che sia assoggettata al pagamento della TARI.

Dato altresì atto che:

- il comma 744 prevede la riserva in favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota del 7,6 per mille;
- il comma 747 conferma la riduzione della base imponibile, a determinate condizioni soggettive ed oggettive, nella misura del 50% per:
 - fabbricati di interesse storico-artistico
 - fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
 - immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la destinino ad abitazione principale
- i commi 750 e 751 prevedono l'imponibilità ai fini IMU per:
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale

Rilevato che, secondo quanto disciplinato dai commi 756 e 757, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'adozione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa, ma che al momento, tuttavia, non risulta ancora emanato.

Visto il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 con il quale sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale unica (IMU) in base alle quali i Comuni devono diversificare le aliquote e ove è previsto che, nell'ambito della propria potestà regolamentare, prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie, esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A) del decreto stesso, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.

Richiamato l'art. 6/ter del Decreto Legge n. 132 del 29/09/2023 introdotto con la Legge di conversione n. 170 del 27/11/2023, con il quale è stata posticipata, stante le criticità riscontrate in fase di avvio della piattaforma ministeriale, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, dall'anno d'imposta 2024 all'anno di imposta 2025.

Rilevato che i limiti massimi di tassazione previsti dall'art.1 della citata Legge n.160/2019, sono così disciplinati:

- al comma 748 la misura del 6 per mille per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1-A8-A9;
- al comma 750 la misura del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai commi 752-753-754 la misura del 10,6 per mille per i terreni agricoli, i fabbricati produttivi di gruppo D e per tutte le fattispecie non diversamente disciplinate.

Ritenuto dunque di adottare una manovra tariffaria consistente nella conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria deliberate per l'esercizio 2023, fatta salva l'eventualità di dover

intervenire con successivo provvedimento, qualora la mutata condizione del quadro normativo di riferimento dovesse richiedere un'ulteriore rideterminazione dell'intera manovra tributaria locale, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l'esercizio 2024.

Dato atto che le aliquote IMU proposte per l'adozione da parte del Consiglio Comunale a valere per l'esercizio 2024 sono quindi le seguenti:

- a) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, per i terreni agricoli e per le aree edificabili, nella misura del **10,60 per mille**;
- b) aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del **6,00 per mille** per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie previste.
La detrazione per abitazione principale, applicabile per norma di legge anche agli immobili destinati ad abitazione principale di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari comunque denominati, è pari ad un importo massimo di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e, nel caso di più proprietari, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- c) aliquota per immobili locati "a canoni concordati" nella misura del **4,6 per mille**. Tale aliquota agevolata non si applica alle pertinenze, che restano soggette all'aliquota ordinaria del 10,6 per mille. Possono usufruire dell'aliquota base in misura ridotta i proprietari d'immobili che abbiano stipulato contratti di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle condizioni previste dall'art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
- d) aliquota per gli immobili, concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, nella misura del **8,6 per mille**. Tale aliquota agevolata non si applica alle pertinenze, che restano soggette all'aliquota ordinaria del 10,6 per mille.
- e) aliquota per gli immobili ad uso abitativo concesse in comodato o uso gratuito ad uno o più comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, nella misura del **8,6 per mille**. Tale aliquota agevolata non si applica alle pertinenze, che restano soggette all'aliquota ordinaria del 10,6 per mille.
- f) aliquota per gli immobili posseduti da ditte individuali, da società di persone o di capitali che li utilizzino direttamente come immobili strumentali alle attività produttive di carattere artigianale, industriale e commerciale nella misura del **10,40 per mille**
- g) aliquota per i fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola, nella misura del **1,00 per mille**

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che, all'art. 1, commi da 380 a 386, ha introdotto sostanziali modifiche nella ripartizione del gettito IMU per gli anni 2013 e 2014 stabilendo, in particolare:

- che tutto il gettito IMU sia da attribuire ai singoli comuni, con riserva esclusiva per lo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6‰
- che sia istituito un nuovo "Fondo di solidarietà comunale", alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni.

Visto il comma 730 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con il quale è stato introdotto il comma
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

380-ter all'art. 1 della Legge n. 228/2012 che prevede:

- l'applicazione in forma definitiva del meccanismo del Fondo di Solidarietà Comunale anche per gli esercizi successivi al 2014;
- la definizione dei criteri di formazione e di riparto del fondo medesimo.

Dato altresì atto che l'art. 6 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie relative al fondo di solidarietà comunale i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Dato atto che il comma 783 dell'art.1 della Legge n. 160/2019 prevede che ai fini del riparto del Fondo di Solidarietà Comunale resta fermo quanto previsto dall'art.1 comma 449 lett. a) della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come modificata dal successivo comma 851, circa il ristoro ai Comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015 e che restino altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di Solidarietà Comunale

Considerato che al momento la quota di Imposta Municipale propria pagata dai cittadini racconigesi che verrà trattenuta dallo Stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale è ipotizzabile in € 443.882,67 invariata rispetto all'esercizio 2023.

Ritenuto pertanto di utilizzare, come riferimento, il medesimo valore, pari ad € 443.000,00 per determinare il gettito netto IMU da iscrivere a bilancio per l'esercizio 2024.

Verificato che il gettito IMU 2024 attualmente prevedibile a legislazione vigente, sulla base delle risultanze dell'esercizio 2023 e delle proiezioni di gettito dell'esercizio in corso ad oggi disponibili, ancorché influenzate dagli interventi normativi e regolamentari agevolativi, è stimabile in € 2.543.000,00, al lordo della perdita di gettito derivante dalle voci più sotto elencate.

Rilevato che, per effetto di quanto sin qui esposto, si ritiene opportuno proporre al Consiglio comunale di individuare l'importo del gettito IMU da iscrivere in bilancio di previsione per l'esercizio 2024 tenendo conto delle seguenti variazioni:

- € 443.000,00 pari alla quota da decurtare dal gettito IMU per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024, invariata rispetto alla quota stabilita per l'anno 2023.

Dato atto che, di conseguenza, il gettito IMU previsto ad oggi per l'esercizio 2024, può essere stimato in complessivi € **2.100.000,00**, salvo ulteriori necessari adeguamenti in corso di esercizio per effetto delle definizioni da parte dello stato delle poste contabili relative, in particolare a:

- quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2024 a carico del Comune di Racconigi;
- trasferimento compensativo in relazione ai gettiti IMU e TASI previsti ad aliquota standard;
- trasferimento compensativo in relazione alla perdita di gettito IMU per le agevolazioni stabilite per il mondo imprenditoriale agricolo;
- ristoro abolizione TASI abitazione principale;
- ristoro agevolazioni IMU-TASI.

Terminata la relazione, il Sindaco concede la parola ai Sigg.ri Consiglieri, i quali intervengono come accanto a ciascuno di essi si riporta in sintesi.

Consigliere Maero: sottolinea che le aliquote sono invariate, sulle seconde case l'aliquota ammonta allo 10,6‰, sulle aree edificabili si potrebbe pensare di pagare un'IMU più bassa pena la svalutazione del terreno in sé.

Essendo una scelta programmatica e politica su cui il suo gruppo non ha potuto intervenire, annuncia voto contrario.

Consigliere Bellino: dichiara di astenersi sul punto.

Sindaco Oderda: rileva che le aliquote sono piuttosto normali ma se il gruppo di opposizione volesse fare delle proposte emendative, è libero di farle. È chiaro che se si riducono le aliquote, in automatico ci sarà un minor gettito e quindi la necessità di avere una minore spesa per garantire il pareggio di bilancio. Conclude affermando che se i cittadini vogliono togliere la classificazione di area edificabile ad un terreno possono presentare la richiesta in quanto i termini sono stati riaperti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 28/5/2020 con la quale è stato nominato quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) il responsabile UMD3 servizi finanziari, Dott. Gianpaolo Sandrone;

Acquisito il parere favorevole espresso dal competente Dirigente del Servizio, in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi di legge;

Dato atto che i contenuti della proposta della presente deliberazione sono stati comunicati nella competente commissione consiliare;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

- presenti n. 15
- astenuti n. 1 (Consigliere Bellino)
- votanti n. 14
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 3 (Consiglieri Abrate, Maero, Soldati)

DELIBERA

1. Di approvare, per l'esercizio 2024, come meglio specificato in premessa, una manovra tariffaria consistente nella conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria deliberate per l'esercizio 2023, fatta salva l'eventualità di dover intervenire con successivo provvedimento, qualora la mutata condizione del quadro normativo di riferimento dovesse richiedere un'ulteriore rideterminazione dell'intera manovra tributaria locale, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l'esercizio 2024.

2. Di adottare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nelle more dell'adozione del prospetto di cui ai commi 756-757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, nelle seguenti definizioni:
- a) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, per i terreni agricoli e per le aree edificabili, nella misura del **10,60 per mille**;
 - b) aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del **6,00 per mille** per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie previste.
La detrazione per abitazione principale, applicabile per norma di legge anche agli immobili destinati ad abitazione principale di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari comunque denominati, è pari ad un importo massimo di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e, nel caso di più proprietari, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 - c) aliquota per immobili locati "a canoni concordati" nella misura del **4,6 per mille**. Tale aliquota agevolata non si applica alle pertinenze, che restano soggette all'aliquota ordinaria del 10,6 per mille. Possono usufruire dell'aliquota base in misura ridotta i proprietari d'immobili che abbiano stipulato contratti di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle condizioni previste dall'art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
 - d) aliquota per gli immobili, concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, nella misura del **8,6 per mille**. Tale aliquota agevolata non si applica alle pertinenze, che restano soggette all'aliquota ordinaria del 10,6 per mille.
 - e) aliquota per gli immobili ad uso abitativo concesse in comodato o uso gratuito ad uno o più comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, nella misura del **8,6 per mille**. Tale aliquota agevolata non si applica alle pertinenze, che restano soggette all'aliquota ordinaria del 10,6 per mille.
 - f) aliquota per gli immobili posseduti da ditte individuali, da società di persone o di capitali che li utilizzino direttamente come immobili strumentali alle attività produttive di carattere artigianale, industriale e commerciale nella misura del **10,40 per mille**
 - g) aliquota per i fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola, nella misura del **1,00 per mille**
3. Di dare atto che, in conseguenza delle suindicate aliquote IMU per l'anno 2024, delle modifiche normative introdotte, considerato anche il naturale incremento fisiologico del tributo e le eventuali perdite di gettito derivanti dall'introduzione delle agevolazioni regolamentari, nonché la determinazione della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico del Comune di Racconigi, il gettito complessivo IMU per l'anno 2024 è al momento determinabile in complessivi **€ 2.100.000,00**, salvo ulteriori necessari adeguamenti in corso di esercizio per effetto delle definizioni da parte dello Stato delle poste contabili relative al fondo di solidarietà comunale.
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione sulla piattaforma Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

5. Di dichiarare, a seguito di votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

GPS

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 27/12/2023 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)